

Regolamento per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo parziale per il personale amministrativo e tecnico

Articolo 1 Finalità e destinatari

1. L'Università degli Studi di Napoli Federico II, di seguito denominata Amministrazione, disciplina la costituzione di rapporti di lavoro a tempo parziale in base alla presente regolamentazione.

2. Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere costituito relativamente a tutti i profili professionali del personale amministrativo e tecnico. In relazione al personale dirigente, tenuto anche conto della particolare connotazione giuridica della qualifica, caratterizzata dai poteri e responsabilità di gestione, è esclusa la possibilità di riduzione o frazionamento della prestazione lavorativa.

Articolo 2 Ambito di applicabilità dell'istituto

1. L'Amministrazione può costituire rapporti di lavoro a tempo parziale nel limite massimo del 25% della dotazione organica complessiva rilevata al 31 dicembre di ogni anno, con eventuale arrotondamento per eccesso.

Articolo 3 Articolazione della prestazione lavorativa

1. Il tempo parziale, anche in relazione alle esigenze di potenziamento dell'attività nelle ore pomeridiane, è ricondotto ai seguenti moduli base:

→ **TEMPO PARZIALE ORIZZONTALE**

con articolazione della prestazione di servizio ridotta proporzionalmente in tutti i giorni lavorativi.

→ **TEMPO PARZIALE BIASIALE**

con articolazione della prestazione lavorativa in tutti i giorni lavorativi con maggiorazione temporale in alcuni giorni.

→ **TEMPO PARZIALE VERTICALE**

con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese, o di determinati periodi dell'anno, in misura tale da rispettare la media della durata del lavoro settimanale prevista per il tempo parziale nell'arco temporale preso in considerazione (settimana, mese, anno).

2. Il dipendente a tempo parziale copre una frazione di posto in organico corrispondente alla durata della prestazione lavorativa che non può essere

inferiore al 30% di quella a tempo pieno e, in particolare, alle 12 ore lavorative né superiore alle 24 ore lavorative.

3. Indipendentemente dalla tipologia prescelta e dal numero di ore da rendere, il lavoratore deve tenere conto dei seguenti criteri generali nell'istanza di passaggio al tempo parziale da presentare all'Amministrazione:

- (1) non sono consentite prestazioni di lavoro ordinario superiori alle 9 ore lavorative giornaliere;
- (2) l'orario di ingresso deve essere ricompreso tra le ore 08,00 e le ore 09,00. Nel caso di profili orari pomeridiani l'orario di ingresso deve essere ricompreso tra le ore 15,00 e le ore 16,00;
- (3) la prestazione lavorativa, sia essa nella fascia antimeridiana che in quella pomeridiana, anche in caso di orario spezzato, non può essere inferiore alle 3 ore lavorative.

4. È in facoltà del dipendente presentare istanza di passaggio dal regime di impegno orario a tempo pieno al regime a tempo parziale proponendo un'articolazione dell'orario di lavoro anche in deroga a quanto previsto nei precedenti punti 2) e 3), purché ricompresa nell'arco temporale di uno dei profili orari attivati presso la struttura di appartenenza.

Articolo 4 Presentazione dell'istanza

1. La domanda deve essere presentata all'Ufficio Personale dell'Amministrazione, corredata del parere del Responsabile di struttura e completa delle seguenti indicazioni:

- (1) nome e cognome;
- (2) luogo e data di nascita;
- (3) codice fiscale;
- (4) qualifica di appartenenza;
- (5) sede di servizio;
- (6) anzianità di ruolo;
- (7) motivazione della richiesta, indicando l'eventuale attività di lavoro subordinato o autonomo che si intende svolgere;
- (8) durata e tipologia della prestazione lavorativa a cui si aspira e decorrenza della trasformazione del rapporto, non prima di sessanta giorni dalla data di presentazione;
- (9) dichiarazione relativa al possesso di eventuali titoli di precedenza da documentarsi all'atto della stipulazione del contratto individuale di lavoro a tempo parziale;
- (10) indicazione relativa ad eventuale precedente fruizione della trasformazione del rapporto di lavoro;
- (11) durata presunta del regime di orario a tempo parziale.

2. Il Responsabile del procedimento è individuato ex art. 9 del regolamento di attuazione della Legge 07.08.1990, n. 241, approvato con D.R. 17.06.1998, n. 2386.

Articolo 5 Trasformazione del rapporto e valutazioni dell'Amministrazione

1. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale avviene automaticamente entro sessanta giorni dalla domanda ovvero nel diverso termine indicato dall'istante.

2. L'Amministrazione, entro il predetto termine, può:

- a) negare la trasformazione del rapporto, nel caso in cui l'eventuale attività lavorativa di lavoro autonomo o subordinato dichiarata dall'interessato comporti un conflitto di interessi con la specifica attività di servizio svolta dal dipendente;
- b) differire la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale per un periodo non superiore a sei mesi, nel caso in cui la trasformazione comporti, in relazione alle mansioni e alla posizione organizzativa ricoperta dal dipendente, grave pregiudizio alla funzionalità dell'Amministrazione stessa, tenuto conto del parere del Responsabile di struttura.

3. La trasformazione non può comunque essere concessa qualora l'eventuale attività di lavoro subordinato debba intercorrere con un'altra Amministrazione pubblica.

4. Il dipendente è tenuto, inoltre, a comunicare entro quindici giorni all'Amministrazione, l'eventuale successivo inizio o la variazione dell'attività lavorativa.

Articolo 6 Precedenza nella trasformazione del rapporto e riconversione

1. Ai fini della trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale costituiscono, nell'ordine, titoli di precedenza:

- (1) assistere familiari portatori di handicap non inferiori al 70%, malati di mente, anziani non autosufficienti;
- (2) avere figli minori in relazione al loro numero, con particolare riguardo ai figli di età inferiore a quella prescritta per la frequenza della scuola dell'obbligo;
- (3) essere portatori di handicap o di invalidità riconosciuta ai sensi della normativa sulle assunzioni obbligatorie;
- (4) avere superato i sessanta anni di età ovvero compiuto 25 anni di effettivo servizio;
- (5) sussistenza di motivate esigenze di studio;
- (6) iscrizione ad associazioni di volontariato da non meno di tre anni.

2. I dipendenti che trasformano il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale hanno diritto alla riconversione del rapporto di lavoro in regime a tempo pieno alla scadenza di un biennio dalla trasformazione. I dipendenti possono chiedere la riconversione del rapporto di lavoro in regime di tempo pieno anche prima della scadenza del biennio di cui al precedente capoverso ove siano trascorsi almeno sei mesi dal regime di lavoro a tempo parziale in atto.

3. Il personale neoassunto ovvero trasferito da altre Amministrazioni pubbliche può chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale non prima di aver prestato almeno sei mesi di effettivo servizio.

Articolo 7 Trattamento economico e normativo

1. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale è formalizzata mediante stipula di contratto individuale di lavoro e deve contenere la durata della prestazione lavorativa nell'ambito delle tipologie di cui al precedente art. 3 nonché l'impegno a non svolgere attività che possano concretamente confliggere con quelle istituzionali dell'Amministrazione.

2. I dipendenti a tempo parziale hanno diritto a un numero di giorni di ferie pari a quello dei lavoratori a tempo pieno. Nel caso di opzione per il tempo parziale verticale il numero di giorni di ferie è proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell'anno.

3. Per i rapporti a tempo parziale non sono consentite prestazioni di lavoro straordinario. Nel solo caso in cui si tratti di tempo parziale verticale sono ammesse, ove eccezionalmente necessarie, prestazioni di lavoro straordinario in eccedenza all'orario normale di lavoro con fruizione di correlativi riposi compensativi.

4. Il trattamento economico è commisurato alla durata della prestazione lavorativa.

5. Nel caso di passaggio dal regime di orario a tempo parziale di personale preposto a particolari compiti o responsabilità l'Amministrazione si riserva di valutare l'opportunità di una diversa collocazione organizzativo-funzionale.

6. Relativamente agli istituti normativi previsti dal C.C.N.L. di Comparto ed alle vigenti disposizioni di settore, non specificamente trattati nel corso del presente regolamento, si applicano, in quanto compatibili, tenendo conto della ridotta durata della prestazione e della peculiarità del suo svolgimento, le disposizioni di legge e contrattuali dettate per il rapporto a tempo pieno.

Articolo 8 Attività esterne

1. Ai dipendenti che abbiano optato per un regime di impegno orario a tempo parziale non superiore al 50% di quello a tempo pieno è consentito svolgere anche un'altra attività lavorativa subordinata, purché questa non intercorra con altra Amministrazione pubblica, ovvero autonoma, anche mediante iscrizione ad Albi professionali, a condizione che l'ulteriore attività non sia in conflitto con gli interessi dell'Amministrazione e non riguardi controversie nelle quali sia parte una Pubblica Amministrazione.

2. È consentito lo svolgimento di incarichi esterni di natura professionale con Amministrazioni pubbliche quando l'appartenenza ad una Pubblica Amministrazione sia elemento necessario e peculiare per lo svolgimento

dell'incarico stesso ovvero quando l'Amministrazione adotti procedure concorsuali di scelta o comunque riconducibili a criteri obiettivi già regolamentati.

3. Con distinta regolamentazione sono definite le attività esterne compatibili con il tempo pieno o parziale ad orario maggiore del 50%.

Articolo 9 Sanzioni e controlli

1. La violazione di quanto disposto al precedente art. 8 o la mancata comunicazione, entro quindici giorni dal verificarsi dell'evento, di inizio o variazione di attività esterna compatibile con il regime di impegno orario prescelto possono anche implicare la risoluzione del rapporto di lavoro secondo le procedure di garanzia previste dal C.C.N.L.. L'Amministrazione procede preliminarmente a formale diffida al dipendente a cessare entro quindici giorni dalla situazione di incompatibilità senza preclusione dell'azione disciplinare anche in caso di ottemperanza dell'interessato.

2. Il Servizio Ispettivo costituito dall'Amministrazione effettua verifiche, anche a campione, sui dipendenti dell'Università finalizzate all'accertamento dell'osservanza delle prescrizioni di cui al presente regolamento.

Articolo 10 Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle vigenti disposizioni di legge ed alle altre fonti normative in tema di rapporto di lavoro a tempo parziale.

Articolo 11 Disposizione finale

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua emanazione ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale dell'Ateneo.

**II DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Tommaso PELOSI**

**Al Direttore Amministrativo
dell'Università degli Studi di Napoli
Federico II**

S E D E

Oggetto: Richiesta trasformazione rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.

Il/la sottoscritto/a _____ matricola _____
in servizio presso _____
in qualità di _____ nato/a il _____
residente a _____ prv _____
in via _____ civico _____
☎ _____

chiede

la trasformazione del proprio rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale al _____% per i
seguenti motivi:

.....
.....
.....

Dichiara inoltre:

1. ☐ di voler / ☐ non voler svolgere un'altra attività di lavoro autonomo o subordinato.

(in caso affermativo)

Allega a tal fine l'apposita richiesta di autorizzazione allo svolgimento di altra attività e la relativa documentazione;

2. nel caso di voler svolgere un'altra attività di lavoro, che l'attività lavorativa avrà inizio dal _____
3. di richiedere il passaggio a tempo parziale ed ottenere contestualmente il pensionamento per anzianità a decorrere dal _____ con domanda presentata il _____

Al fine di consentire all'Amministrazione di predisporre una graduatoria dei richiedenti, nel caso di domande eccedenti il numero delle posizioni organiche disponibili, dichiara quanto segue:

1. anzianità di servizio presso l'Università _____
2. stato civile _____
a) figli conviventi numero _____
data di nascita dei figli _____

b) congiunti a carico e conviventi _____

3. situazione personale:

a) grado d'invalidità _____ %

b) presenza di congiunti ai quali è corrisposto l'assegno di accompagnamento ex Legge n° 18/1980

→ conviventi a carico n° _____

→ residenti in località prossima a quella del dipendente n° _____

c) presenza di congiunti portatori di grave handicap o soggetti a fenomeni di tossicodipendenza, alcolismo cronico o di grave debilitazione psicofisica, nonché grave malattia che determina la non autosufficienza:

→ conviventi a carico n° _____

→ residenti in località prossima a quella del dipendente n° _____

d) presenza di parenti o affini ultra sessantenni entro il secondo grado bisognosi di assistenza:

→ conviventi a carico n° _____

→ residenti in località prossima a quella del dipendente n° _____

4. Necessità di studio:

a) Scuola Media Superiore ☐ _____

b) Corsi Universitari o Laurea breve ☐ _____

c) Corsi Post Universitari ☐ _____

5. Impegno nel volontariato _____

Data

gg

mm

aaaa

--	--	--

Firma del dipendente
